

IL PRESUNTO TENTATIVO DI COLPO DI STATO

Vicenda Borghese: respinte le domande di scarcerazione

La sezione istruttoria della Corte d'appello ha ritenuto validi gli indizi che portarono all'arresto di quattro imputati - I singoli punti di accusa

Roma, 24 agosto.

I presunti complici di Junio Valerio Borghese devono restare in carcere: lo ha deciso oggi la sezione istruttoria della corte d'appello alla quale si erano rivolti i difensori degli imputati dopo che il giudice istruttore Marcello De Lillo aveva respinto le istanze di scarcerazione per mancanza di indizi. La ordinanza, emessa dopo due ore di camera di consiglio, riguarda Mario Rosa, Giovanni De Rosa, Remo Orlandini e Giuseppe Lo Vecchio, tutti accusati di «cospirazione politica mediante associazione al fine di commettere insurrezione armata contro i poteri dello Stato»; i quattro avrebbero avuto compiti di responsabilità nel tentativo di «golpe» attribuito all'ex-comandante della «X Mas».

Nel motivare il provvedimento di rigetto del ricorso, la sezione istruttoria della corte d'appello — composta dal presidente Antonio Milia e dai consiglieri Eleuterio Calcagni e Claudio Benedetti (cancelliere Carmine Bassi) — ha sottolineato la validità degli indizi, a carico di Borghese e compagni, che «devono essere valutati nel loro complesso e secondo un comune criterio di collegamento logico»; cioè, trattandosi di una cospirazione politica al fine di commettere un'insurrezione armata — ad avviso dei tre magistrati — non bisogna analizzare il comportamento del singolo imputato ma quello dell'intero gruppo, soprattutto quando sia già stato predisposto per mettere in atto il presunto colpo di Stato.

Ed ecco, punto per punto, le accuse che vengono mosse agli imputati così come le hanno trascritte i magistrati della sezione istruttoria della corte d'appello nell'ordinanza di oggi.

Camion con armi

1) Nella notte del 7 dicembre 1970 ebbe luogo nella palestra di via Eleniana una adunata di circa 150-200 persone nel corso della quale, con riferimento al coimputato Saccucci, si parlò di ordini imminenti e di arrivo di camion con armi.

2) Nell'agenda sequestrata al Saccucci (*n.d.r.: uno degli imputati*), che contiene fra l'altro un lungo elenco di persone coinvolte nei fatti per cui è processo, si fa chiaro riferimento ad una programmata azione eversiva con indicazione delle tre principali centrali telefoniche dello Stato.

3) Negli scritti sequestrati al Borghese sono contenute evidenti allusioni ad un piano generale eversivo di imminente attuazione.

4) Nel verbale della riunione del 4 luglio 1970 furono conferiti poteri illimitati alla giunta nazionale del fronte nazionale (organizzazione alla quale aderiscono gli odierni appellanti), e tale eccezionale provvedimento non può certo considerarsi un fatto di ordinaria amministrazione.

5) Dai verbali delle numerose intercettazioni telefoniche eseguite dalla polizia giudiziaria risultano frequenti colloqui svolti dagli appellanti fra loro e con altre persone coinvolte nel fatto, con uso di termini convenzionali ed in tono preoccupato per le indagini e le perquisizioni in corso da parte della polizia giudiziaria.

6) Nelle conversazioni telefoniche suddette si fa frequente riferimento (con lo specioso pretesto del trasporto di «damigiane di vino»), all'azienda agricola Franciosa, sita in agro di Palestrina.

7) In un locale dell'azienda agricola suddetta sono stati rinvenuti ben dodici chilogrammi e cinquecento di esplosivo e ben 68 metri di miccia a lenta combustione

dei quali 3,50 di miccia detonante). Tali sostanze esplosive, pur essendo in comune commercio per usi agricoli o industriali, debbono tuttavia essere considerate armi, soprattutto in assenza di ogni legittima causale di detenzione.

Dati inesatti

8) Il raccoglitore sequestrato all'Orlandini contiene alcuni dati relativi al cosiddetto «esercito di campagna» (e cioè ai quadri effettivi dell'esercito dislocati sul territorio nazionale) e tali dati (anche se anacronistici e in gran parte inesatti, come ha chiarito lo stesso ministero della difesa) sono considerati dati di «vietata divulgazione».

9) I rapporti degli uffici politici delle questure di Roma e di Milano (avvalorati dalle successive risultanze istruttorie) riferiscono di programmate azioni dimostrative da parte degli imputati, dirette a provocare disordini e a turbare l'ordine pubblico; il che costituisce ulteriore elemento che avvalorava la presunzione di una finalità eversiva delle istituzioni del-

lo Stato perseguito dall'organizzazione.

10) La riunione del 7 dicembre 1970 non trova alcuna giustificazione con la proiezione del film «Berlino dramma di un popolo», dato che essa si protrasse sino a tarda notte e comunque ben oltre la programmazione del film.

11) E' infondato il rilievo della difesa del Rosa Mario, secondo il quale non sussiste, ai fini dell'articolo 284 C.P., il requisito del posses-

so delle armi: invero tale requisito sussiste pienamente nella specie dovendosi annoverare fra le armi anche le materie esplosive e dovendosi considerare armata la insurrezione, quando le armi siano tenute (come nel caso in esame) in un luogo di deposito, per essere poi distribuite nel momento in cui dovrà scoppiare l'insurrezione.

12) Nessuna rilevanza ha il fatto che la riunione di via Eleniana si sciolse spontaneamente.

13) Nessun rilievo ha il fatto dedotto dalla difesa dell'Orlandini che il ministro degli interni abbia dichiarato alla commissione interni della Camera il giorno 30 marzo 1971 «che non erano stati motivi di allarme e che nessuna azione eversiva fu registrata la notte dell'8 dicembre 1970», dato che numerosi elementi indiziati a carico degli appellanti sono stati acquisiti, attraverso gli atti istruttori assunti in epoca successiva alla data suddetta.